

Fondazione
Ba.Co. Base Scout Colombara

Statuto

28 febbraio 2023

Articolo 1: Denominazione e sede

E' costituita una fondazione denominata 'Fondazione BA.CO. Base Scout Colombara - ETS' (all'interno del presente statuto 'Fondazione'). La Fondazione è obbligata a utilizzare l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico a seguito della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione non ha scopo di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017, ma finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al successivo Articolo 2, e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite e proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di cui al presente Statuto.

La fondazione ha sede legale nel comune di Saronno (VA).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2: Attività e Scopo

La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 aventi ad oggetto:

- a) l'organizzazione e la gestione di attività educative, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse

naturali;

c) organizzazione e gestione e di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

In particolare, la Fondazione ha lo scopo di sostenere e favorire l'educazione e la formazione dei fanciulli, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti di ambo i sessi, rifacendosi alla metodologia educativa e ai valori scout, come individuati nel pensiero del fondatore Lord Baden-Powell e sviluppati dal movimento scout, legati al rispetto e alla valorizzazione di ogni singola persona, alla fratellanza e cittadinanza universale e al servizio volontario e gratuito verso gli altri, valorizzando la natura e l'ambiente, globalmente intesi quali beni comuni in cui e con cui imparare a vivere, da salvaguardare e migliorare, fornendo le strutture e le attrezzature idonee presso le basi gestite (terreni, boschi ed edifici di proprietà o assunti in utilizzo da terzi - di seguito le basi gestite), e occasioni significative di confronto e crescita, esclusa comunque ogni attività vietata dalla normativa pro tempore vigente.

La Fondazione intende perseguire le finalità di solidarietà sociale principalmente attraverso le seguenti attività:

- promuovere e divulgare lo scoutismo quale metodo di formazione;
- organizzare e proporre attività di formazione ed educazione con particolare riguardo all'ambito giovanile nonché alle attività dello Scoutismo;
- offrire agli educatori in generale ed a quelli scout in particolare occasioni di incontro e di formazione;
- svolgere e promuovere progetti, iniziative e ricerche volte all'approfondimento ed alla sensibilizzazione sulle esigenze e sui problemi dei giovani;
- svolgere e promuovere iniziative di volontariato e campi di formazione nell'ambito scoutistico ed educativo;
- favorire lo svolgimento delle attività di associazioni di formazione e volontariato;
- attuare ogni altra attività utile al perseguimento degli scopi istituzionali, tra le quali a titolo esemplificativo acquisire in proprietà, in comodato, in locazione

immobili idonei alla realizzazione degli scopi qui previsti della Fondazione;

- sensibilizzare i giovani sulle tematiche della pace e dell'ambiente;
- ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale nazionale e può effettuare anche interventi di rilievo internazionale di beneficenza indiretta, a favore di componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti di carattere umanitario.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 secondo comma Dlgs n. 117/2017.

Articolo 2 bis: Attività diverse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente quali, in via esemplificativa:

- partecipazione a e costituzione di Associazioni, Fondazioni coerenti alle aree di attività identificate;
- promozione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; stipula di convenzioni, se necessario, con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento delle attività;
- svolgimento di ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie;

- svolgimento di ogni altra attività di supporto al perseguimento degli scopi statutari;
- promozione delle proprie finalità ed attività attraverso eventi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, volti a sensibilizzare il pubblico sulle finalità proprie della Fondazione;
- promozione, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, raccolte fondi secondo le modalità ed i limiti previsti dalle norme del settore, in particolare dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e dall'articolo 143 del TUIR ed, in ogni caso, sempre nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. Nelle sue attività di raccolta fondi la Fondazione garantisce l'applicazione dei principi di trasparenza, rendicontabilità e accessibilità, attraverso l'adozione di opportune procedure interne.

Articolo 3: Patrimonio

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale ammonta ad Euro 30.000 (trentamila) e costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato:

- dalle somme derivanti da quant'altro il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- da quanto pervenuto dai Fondatori o terzi, sempre che sia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 2;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai beni immobili e mobili ad essa conferiti nell'atto costitutivo e da tutti quegli altri beni che potranno ad essa pervenire per acquisti, donazioni, eredità, legati, concessioni ed in qualunque altra forma, tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di

amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 4: Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dai contributi dei Fondatori e di terzi, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

- dalle entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017);
- dalle entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017;
- da contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 5: Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio di esercizio consuntivo relativo all'ultimo esercizio precedentemente chiuso, con l'obbligo di destinare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente alla realizzazione delle attività ricomprese negli scopi

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il Consiglio deve, altresì, approvare entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 5 bis: Bilancio sociale e Libri sociali obbligatori

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 6: Governance

Gli organi della Fondazione sono:

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente;

il Comitato dei Sostenitori;

l'Organo di Controllo;

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per gli eventuali Consiglieri delegati, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello massimo consentito per legge per enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a

pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Articolo 7II Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, incluso il Presidente che è il rappresentante legale della Fondazione, sul piano sostanziale e processuale, che restano in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio.

I componenti il Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

- il numero complessivo dei componenti del Consiglio è determinato dal Consiglio in scadenza;
- è riservata ai Fondatori persone fisiche, i quali decideranno col voto favorevole della maggioranza dei medesimi, la nomina di un consigliere in caso di Consiglio composto da tre o quattro membri ovvero di due consiglieri in caso di Consiglio composto da cinque a sette membri;
- la nomina di un consigliere è riservata al Comitato dei Sostenitori;
- la nomina dei rimanenti consiglieri è riservata ai Capi Gruppo/i AGESCI di Saronno, Garbagnate, Arese e Baranzate i quali decideranno col voto favorevole della maggioranza dei medesimi.

A partire dalla data della morte di tutti i Fondatori persone fisiche, la nomina dei consiglieri loro riservati spetterà _____.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, quello soggetto a procedure concorsuali o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il sostituto verrà nominato con le stesse modalità di nomina del membro da sostituire ai sensi del presente articolo.

Qualora i soggetti preposti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione non vi provvedano entro 60 giorni dalla richiesta, il Consiglio di Amministrazione, in scadenza, procederà alla nomina per cooptazione.

Articolo 9: Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali, provvede alla conduzione delle attività della Fondazione e decide sulla destinazione delle rendite del patrimonio.

In particolare:

- a) predisporre e approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro il 30 giugno; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- b) stabilisce i criteri per i rimborsi a volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore della Fondazione;
- c) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Fondazione;
- d) delibera i regolamenti;
- e) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- f) individua le aree di specifico intervento della Fondazione, nell'ambito delle attività istituzionali e, in particolare, le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;

- h) provvede alla nomina e al licenziamento del personale direttivo e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- i) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- l) delibera le modifiche dello statuto;
- m) delibera in merito alle proposte di scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- n) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di delegare al Presidente, al Vice Presidente, ad altri consiglieri in aggiunta a quelli eventualmente già loro spettanti per statuto;
- o) delibera in merito ai criteri ed alle modalità degli interventi della Fondazione, con particolare riferimento a: i) focus sulle aree oggetto dello scopo; ii) efficacia dell'iniziativa e del progetto; iii) scalabilità dell'iniziativa;
- p) vigila e controlla l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità alle norme statutarie dell'impiego dei contributi ricevuti da terzi;
- q) pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

Articolo 10: Convocazione del Consiglio di Amministrazione e modalità di funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da persona a ciò delegata.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere di 3 (tre) giorni.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei

presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o in caso di suo impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione che provvede alla sua verbalizzazione. Tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate su apposito libro. Ciascun verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 11: Nomina del Presidente e del Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente.

Il Presidente ha il potere di eseguire le deliberazioni del Consiglio, nonché quello di adottare tutti i provvedimenti ordinari e straordinari urgenti di competenza del Consiglio stesso, allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento della Fondazione, salva, alla prima seduta utile, la ratifica dei predetti provvedimenti. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento, in via eccezionale, le sue veci sono assunte dal Vice Presidente.

Il Presidente, il Vice Presidente nei limiti di quanto sopra e i singoli Consiglieri Delegati hanno la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 12: Il Comitato dei sostenitori

Il Comitato dei sostenitori è l'organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione, deputato a formulare proposte ed iniziative di più ampia attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Esso è competente altresì ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio medesimo o dal Presidente, ovvero individuate autonomamente.

Il Comitato agisce nel presupposto della massima fiducia riposta in tutti i suoi componenti dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente, i quali riconoscono, con la sua composizione e nomina, l'investitura a personificare gli alti livelli qualitativi di pensiero e azione che la Fondazione persegue.

Essa si compone di un minimo di a un massimo di persone scelte e nominate dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Comitato dei sostenitori durano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio; gli stessi possono essere riconfermati.

L'Assemblea del Comitato dei sostenitori è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno due membri del Consiglio di Amministrazione stesso, o l'Organo di Controllo, o almeno un quinto dei membri del Comitato dei sostenitori, e in ogni caso almeno una volta l'anno.

L'assemblea del Comitato dei sostenitori, in prima convocazione, delibera validamente a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Sostenitori, mentre, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni Sostenitore può farsi rappresentare da altro Sostenitore mediante delega scritta e ha diritto a un voto. Ogni partecipante non può ricevere più di due deleghe.

L'assemblea è presieduta di diritto dal Presidente e, in sua assenza, da un

partecipante eletto dall'assemblea stessa.

Il verbale delle riunioni dell'Assemblea è redatto dal segretario della riunione che lo firma unitamente al Presidente.

Articolo 13: Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, la revisione legale dei conti, ove gli sia attribuito espressamente l'incarico ovvero la revisione sia obbligatoria per disposizione di legge. In tal caso tutti i membri dell'Organo, quando collegiale, devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.Lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

Articolo 14: Divieto di distribuzione degli utili

Come precisato all'articolo 1 del presente Statuto, la Fondazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 15: Estinzione e liquidazione

La Fondazione si estingue, previa delibera da assumere in conformità a quanto previsto al precedente art. 9, quando:

il patrimonio è divenuto insufficiente al raggiungimento dello scopo istituzionale;
si verifica una delle altre ipotesi di cui al richiamato art. 27 c.c..

Articolo 16: Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore che abbia finalità analoghe a quelle della Fondazione scelto dal Consiglio di Amministrazione

Articolo 17: Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia anche per quanto riguarda la vigilanza.